

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

187° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	8
2° - Giustizia	»	13
3° - Affari esteri	»	16
4° - Difesa	»	22
5° - Bilancio	»	23
10° - Industria	»	28

Commissioni riunite

1° (Affari costituzionali) e 4° (Difesa)	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	35
-------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5° - Bilancio - Pareri	Pag.	37
6° - Finanze e tesoro - Pareri	»	47

CONVOCAZIONI	Pag.	48
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1° e 4° RIUNITE

1° (Affari costituzionali)

4° (Difesa)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

7° Seduta

Presidenza del Presidente della 1° Commissione
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Marra e per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(566) PASQUINO ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il presidente CORASANITI ricorda che, nella precedente seduta, le Commissioni riunite avevano deciso all'unanimità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. In tale occasione, il sottosegretario Santoro aveva fatto conoscere un avviso di massima contrario, allo stato, del Governo su tale richiesta. Successivamente, con nota del 28 luglio, la Presidenza del Consiglio ha fatto sapere di avere avviato la procedura per l'esame della richiesta di trasferimento alla sede deliberante, riservandosi di comunicare il proprio definitivo avviso che, peraltro, da quanto reso noto informalmente, risulta tuttora contrario. Ricorda altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia - per l'espressione del quale sono tuttora aperti i termini previsti dal Regolamento - sull'emendamento 2.01, presentato dai relatori, che riprende l'articolo 3 del disegno di legge n. 83 di iniziativa del senatore Cossiga. Ove le Commissioni riunite ritenessero preferibile un'immediata approvazione in sede referente del disegno di legge in titolo, i relatori potrebbero optare per il ritiro dell'emendamento 2.01, riservandosi comunque di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore MARINELLI, anche a nome del Presidente Bertoni, il quale non ha potuto partecipare alla seduta odierna, conviene con quanto affermato dal Presidente e dichiara di ritirare l'emendamento 2.0.1.

Il senatore DOLAZZA chiede chiarimenti in ordine al persistere della contrarietà del Governo al trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario MARRA precisa che dalla consultazione avviata dalla Presidenza del Consiglio con i ministri interessati dal provvedimento in titolo è emersa una valutazione positiva dello stesso, ma al tempo stesso si è convenuto sulla opportunità di un esame da parte dell'Assemblea, in considerazione dell'esigenza di approfondire i numerosi profili di non trascurabile rilevanza politica recati dal disegno di legge n. 566, che estende i delitti per i quali viene posto il divieto di apporre il segreto di Stato e solleva questioni complesse come quelle relative alla tenuta degli archivi, alla tutela del segreto per quanto riguarda la posizione dei collaboratori e in generale al rapporto tra la Presidenza del Consiglio e l'autorità giudiziaria. In particolare, con riferimento alla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 566, egli fa presente che, in considerazione degli effetti permanenti della normativa all'esame, il Governo è orientato nel senso di valutare comunque la possibilità di mantenere la legittimità dell'opposizione del segreto per le finalità di tutela della sicurezza dello Stato, segnatamente per quanto concerne i casi qualificati solo dalla natura del reato. In conclusione, il rappresentante del Governo precisa che sul trasferimento alla sede deliberante del provvedimento non vi è, da parte del Governo un'opposizione pregiudiziale ma che, allo stato, si continua a ritenere preferibile un approfondimento delle questioni illustrate da parte dell'Assemblea.

Il senatore PASQUINO, dopo aver rilevato che in passato, di fronte a richieste di trasferimento alla sede deliberante di analoghe iniziative legislative, i precedenti Governi non hanno sollevato obiezioni del tipo di quelle illustrate oggi dal Sottosegretario, fa presente che, stante l'attuale situazione dei lavori parlamentari, un rinvio del disegno di legge in titolo all'esame dell'Assemblea, lungi dal consentire il richiesto approfondimento tecnico-politico, ne comporterebbe piuttosto l'affossamento con conseguenze politiche assai gravi, che il Governo dovrebbe attentamente meditare. Egli è del tutto insoddisfatto delle dichiarazioni rese oggi dal sottosegretario Marra, anche in considerazione del fatto che la ricorrenza del 15° Anniversario della strage di Bologna nella giornata di domani avrebbe consigliato l'assunzione di un comune atteggiamento, da parte del Governo e del Parlamento, a favore di una sollecita definizione di un disegno di legge fortemente auspicato da quanti sono ancora in attesa di giustizia.

La senatrice BRICCARELLO ritiene non fondata l'opposizione del Governo al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, nella quale, a suo avviso, è ampiamente possibile procedere all'esame, e quindi all'approfondimento, di eventuali proposte di modifica che il Governo stesso, sulla base delle osservazioni testè svolte, ritenga opportuno

presentare. Dovrebbe comunque prevalere l'esigenza morale, ancor prima che politica, di assumere tutte le misure idonee a fare piena luce su eventi purtroppo ancora non chiariti.

Il senatore PERLINGIERI, nel convenire con quanto già rilevato dal senatore Pasquino, sottolinea l'esigenza di procedere speditamente alla definizione di una materia di fondamentale rilevanza per una democrazia moderna, nella quale il *favor veritatis* dovrebbe essere considerato un principio portante e il segreto di Stato un fenomeno eccezionale, da circoscrivere a una casistica quanto più possibile limitata. Ritiene altresì che tali considerazioni dovrebbero essere particolarmente presenti a un Governo qualificato come tecnico, e che invece, nel caso in esame, sembra voler fare prevalere considerazioni di marcata politicità, e sottolinea la necessità di procedere comunque al più presto al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, superando le perplessità espresse dal sottosegretario Marra.

Sconcerto per la posizione assunta dal rappresentante del Governo esprimono quindi i senatori PERUZZOTTI e LORENZI.

Il presidente CORASANITI, nel rilevare l'unanime favore espresso dalle Commissioni riunite al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo - che dovrebbe essere oggetto di attenta considerazione da parte dell'Esecutivo - prospetta l'eventualità di procedere comunque, nella seduta odierna, all'approvazione del provvedimento stesso, valutando altresì l'eventualità di riformulare la richiesta di trasferimento di sede, optando, ove il Governo manifesti disponibilità in tal senso, per la sede redigente, che, salvaguardando l'esigenza di speditezza dei lavori, consentirebbe anche il passaggio in Assemblea richiamato nell'intervento del sottosegretario Marra.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che il rappresentante del Governo ha comunque rappresentato l'esigenza di disporre del tempo necessario per un approfondimento, non ancora concluso, sugli aspetti tecnici e politici del provvedimento in titolo. Tale richiesta è del tutto comprensibile, ma non si può non rilevare che la scelta del Governo, di insistere per un passaggio in Assemblea a fronte dell'unanime orientamento espresso dalle Commissioni riunite a favore del trasferimento alla sede deliberante, appare invece come un non condivisibile intervento volto a sindacare nel merito la possibilità, per le Commissioni riunite, di deliberare sul disegno di legge in titolo affrontandone tutte le implicazioni di natura politica e tecnica con piena cognizione di causa.

Il senatore CASADEI MONTI sottolinea l'esigenza di disporre al più presto di un avviso definitivo da parte del Governo sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante e, ove riformulata dalle Commissioni riunite, alla sede redigente.

Il sottosegretario MARRA fa presente che la posizione finora illustrata non intende in alcun modo manifestare una riserva come quella alla quale ha fatto riferimento la senatrice D'Alessandro Prisco, ma si li-

mita a concretizzare l'esercizio di una prerogativa costituzionalmente attribuita all'Esecutivo, che, allo stato, persiste in un'opposizione non pregiudiziale al trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante e continua a considerare preferibile l'ipotesi di una immediata approvazione in sede referente e di un altrettanto veloce passaggio in Assemblea, che potrebbe consentire di compiere gli approfondimenti ritenuti opportuni. A tale esigenza, peraltro, non sembrerebbe rispondere un trasferimento alla sede redigente, sulla quale evidentemente egli non può pronunciarsi oggi che in modo interlocutorio, in assenza di una richiesta formalizzata. La sede redigente, infatti, presuppone una definizione del testo in Commissione, e un pronunciamento finale su di esso da parte dell'Assemblea, con modalità, quindi, tali da non sembrare idonee a soddisfare l'esigenza di riflessione più volte rappresentata nel corso del dibattito dal Governo. Egli assicura comunque le Commissioni riunite che riporterà puntualmente il contenuto della discussione odierna presso le sedi competenti a formulare un definitivo avviso sul trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il senatore FABRIS, ricordato che la Commissione unanime si è già chiaramente espressa in senso favorevole al disegno di legge del senatore Pasquino, eventualmente integrato da un emendamento che recuperi i contenuti normativi di un articolo del disegno di legge del senatore Cossiga, concernente una più stringente tutela degli archivi riservati, ritiene che dinanzi al dichiarato diniego, da parte del Governo, a consentire, allo stato, alla procedura in sede deliberante, non resti che la scelta tra due alternative: o attendere brevemente che il Governo possa rivedere il suo parere contrario alla deliberante, oppure concludere senz'altro l'attuale procedura in sede referente ed impegnarsi per calendarizzare il provvedimento per la corrente settimana.

Dopo una dichiarazione del senatore PASQUINO, che aderisce alla seconda delle ipotesi formulate dal senatore Fabris, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che la scelta di concludere senza indugio la sede referente deve presupporre un puntuale impegno per sollecitare la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ad inserire il provvedimento nel calendario di questa settimana.

La senatrice BRICCARELLO, a sua volta, nel sottolineare l'unanime volontà delle Commissioni riunite di approvare sollecitamente il provvedimento in titolo, prende altresì atto con rammarico che un Governo definito tecnico non ha mostrato di tenere in gran conto la volontà di una istanza eminentemente politica, quale viene espressa in una sede parlamentare. In ogni caso, stante la posizione del Governo, è opportuno procedere senz'altro a concludere la procedura in sede referente.

Il presidente CORASANITI avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, salvo quello testè ritirato, si passerà direttamente al conferimento del mandato a riferire. Viene quindi conferito all'unanimità l'incarico a riferire favorevolmente all'Assemblea ai senatori Marinelli e Bertoni, che sono altresì autorizzati a richiedere di svolgere oralmente la relazione.

La seduta è tolta alle ore 9,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 566

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 255. - (Manomissione degli archivi riservati). - Chiunque distrugga, sottragga, trasferisca altrove o occulti alcuno degli atti, documenti o materiali contenuti negli archivi in cui si custodiscono atti, documenti o materiale coperto da segreto di Stato, segreto d'ufficio o segreto istruttorio o vi introduca altri atti, documenti o materiali, veri o falsi, che non vi si trovavano, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni».

2.0.1

I RELATORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

148° Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti, per la sanità Condorelli, per la giustizia Ricciardi, per l'interno Scivoletto, per i lavori pubblici Stella Richter, per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA RICHIESTA DI INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO I DISEGNI DI LEGGE NN. 1245, 1640, 1789 e 1966, CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UNA ASSEMBLEA COSTITUENTE (A007 000, C01°, 0059°)

Il Presidente CORASANITI dà conto della richiesta, avanzata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 luglio, rivolta a inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, la trattazione dei disegni di legge costituzionale concernenti l'istituzione di un'Assemblea Costituente. Poichè in proposito non si è registrato un consenso unanime in seno all'Ufficio di Presidenza, egli rimette le conseguenti determinazioni alla Commissione.

Osserva, peraltro, che presso la omologa Commissione della Camera dei deputati sono state inserite all'ordine del giorno due proposte di legge, concernenti la modifica dell'articolo 138 della Costituzione, che contemplano anche la possibilità di convocare un'Assemblea costituente: di conseguenza, ove la Commissione si risolvesse a integrare nel senso dianzi richiamato il proprio ordine del giorno, sarebbe da considerare l'opportunità di promuovere le intese tra i Presidenti delle Assemblee, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento. Ricorda, infine, che dopo la prima richiesta avanzata in proposito dal senatore Fierotti, relativamente al disegno di legge n. 1245, si convenne di trattare la materia nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, del Regolamento, già inserita nell'ordine del giorno, relativamente alle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene che, in caso di inserimento dei disegni di legge nell'ordine del giorno, sia necessario promuovere

l'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Il senatore VILLONE, a nome del Gruppo Progressisti - Federativo, esprime un orientamento non favorevole, allo stato, circa la richiesta in questione, ritenendo che nel dibattito politico, e nei relativi impegni parlamentari, non sia ancora matura una determinazione in tal senso. Reputa opportuno, di conseguenza, attendere un chiarimento di ordine generale circa le prospettive del processo di revisione costituzionale.

Il senatore MARCHETTI dichiara l'opposizione del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti alla richiesta di inserimento dei suddetti provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Viceversa favorevole è l'opinione del senatore FONTANINI, a nome del Gruppo della Lega Nord, che è in procinto di presentare un proprio disegno di legge in materia.

Il senatore FIEROTTI ricorda che non vi è stata sinora alcuna opposizione a richieste di integrazione dell'ordine del giorno, anche su materie controverse: tale adempimento, infatti, non pregiudica le relative valutazioni di merito. Conferma pertanto, a titolo personale, il proprio orientamento favorevole verso la richiesta di cui si tratta.

Il senatore FISICHELLA ritiene opportuno accedere alla richiesta di inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge concernenti l'Assemblea costituente, sui quali peraltro esprime perplessità di merito.

La richiesta di inserire nell'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, posta in votazione, non risulta approvata.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE CONCERNENTI LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 77 DELLA COSTITUZIONE
(A007 000, C01°. 0059°)*

Il presidente CORASANITI, nel comunicare che il senatore VILLONE, relatore sui disegni di legge in titolo, gli ha assicurato, per le vie brevi, la disponibilità in tempi assai brevi alla predisposizione di una proposta di testo unificato, prospetta l'eventualità di un'apposita seduta, da convocare anche in orario notturno, per il relativo esame.

La senatrice BARBIERI ritiene inopportuna tale convocazione, considerato che il Gruppo Progressisti - Federativo ha previsto una propria riunione dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice SALVATO è parimenti contraria alla prospettata convocazione, anche perchè la modifica dell'articolo 77 della Costituzione coinvolge questioni complesse, che esigono una trattazione non affrettata. D'altra parte, si riserva di proporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la sconvocazione delle Commissioni per l'intera settimana, in relazione agli impegni dell'Assemblea.

Il presidente CORASANITI prende atto con rammarico dell'orientamento manifestato sulla questione da lui sollevata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI illustra le modifiche apportate al decreto in sede di reiterazione e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario STELLA RICHTER auspica un parere favorevole da parte della Commissione.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti - Federativo.

La proposta del relatore viene quindi accolta dalla Commissione.

(2016) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido ricorda i precedenti del decreto-legge in titolo, e propone un parere favorevole.

Il sottosegretario CHIMENTI raccomanda alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

La Commissione, quindi, si pronuncia favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(2005) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore FIEROTTI, in sostituzione del relatore designato Pieroni, illustra il provvedimento e propone di formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario CONDORELLI auspica che la Commissione accolga la proposta del relatore.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

(359-B) CAVAZZUTI ed altri - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente CORASANITI si dichiara disponibile a sostituire il relatore Perlingieri, momentaneamente assente, considerato che la Commissione di merito intende procedere con urgenza alla discussione del disegno di legge, e che la Presidenza del Senato ha disposto l'abbreviazione del termine per la formulazione del parere.

Il senatore MARCHETTI apprezza la disponibilità del Presidente, ma non considera opportuno procedere all'esame del disegno di legge, in assenza del relatore.

Il relatore PERLINGIERI, nel frattempo intervenuto, ricorda il parere espresso nella precedente fase dell'*iter*: rileva, in particolare, che una delle condizioni a suo tempo poste dalla Commissione, non fu pienamente osservata nella discussione di merito, in parziale violazione dell'articolo 40, comma 6, del Regolamento, riproponendosi pertanto analoghe obiezioni in ordine all'articolo 6, comma 13, corrispondente all'articolo 11 del testo precedente.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 11, comma 3, del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che evoca alcuni motivi di dubbio circa la compatibilità con lo Statuto di autonomia e, soprattutto, con il principio costituzionale di eguaglianza: si tratterebbe, infatti, di consentire un vantaggio tale da poter determinare una disparità di trattamento non adeguatamente sorretto da ragionevoli motivazioni. In proposito, peraltro, si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore MAGLIOZZI ritiene che l'articolo 11, comma 3, sia illegittimo, per irragionevole disparità di trattamento, alla stregua dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore VILLONE dà atto al relatore di aver richiamato l'attenzione su una implicazione assai critica del testo in esame, relativamente all'articolo 11, comma 3. Osserva, in proposito, che il testo in esame può essere qualificato come legge di riforma economica e sociale, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, e che la possibilità introdotta con la disposizione in questione estende le facoltà conferite alle province autonome dallo stesso Statuto. Prospetta, pertanto, l'opportunità di un diverso meccanismo normativo, che tenga conto della specificità dei soggetti di autonomia territoriale, eventualmente senza il ricorso al criterio di preferenza.

Il senatore SPERONI esprime riserve sulla formulazione dell'articolo 11, comma 3, dall'impropria collocazione nel contesto dei procedimenti concessori, e ritiene comunque inopportuno il vincolo di preferenza ivi previsto.

Il senatore RIZ ricorda che la questione deriva da una vicenda normativa complessa, e ritiene che l'articolo 11, comma 3, non prospetti alcuna riserva di legittimità costituzionale, riferendosi esclusivamente all'ambito territoriale delle province di Trento e di Bolzano, ciò che non può essere revocato in dubbio se non in forza di motivazioni interessate. La disposizione, inoltre, è conforme allo Statuto di autonomia e agli accordi con la Repubblica d'Austria.

La senatrice SALVATO auspica un chiarimento sugli effetti normativi dell'articolo 11, comma 3, anche in base a un'apposita scheda di lettura. A una prima valutazione, peraltro, non ritiene sussistenti i rilievi di legittimità costituzionale, ma poichè la questione è molto complessa, e vi sono implicati notevoli interessi economici, ritiene che il parere debba essere reso dopo una valutazione appropriata. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

Il relatore PERLINGIERI, quindi, dopo una apposita richiesta del senatore Marchetti, si riserva di formulare per iscritto una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Si conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta anti-meridiana di domani, mercoledì 2 agosto.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1529) BELLONI ed altri: Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce il senatore ROSSO, dando preliminarmente conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Fa poi presente che il prospettato intervento legislativo - modificativo delle norme di attuazione del codice di rito penale - prende spunto da un non pienamente condiviso intervento interpretativo, operato dalla IV sezione penale della Cassazione nello scorso anno, che ha argomentato in materia di difesa d'ufficio con un criterio squisitamente formalistico.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale intervengono in senso favorevole i senatori GARATTI, BUCCIERO e RUSSO - che tuttavia presenta un emendamento modificativo - e i senatori BELLONI, TRIPODI, SILIQUINI e BECCELLI che aderiscono all'emendamento del senatore Russo.

In senso parimenti favorevole prende la parola anche il senatore Giovanni FABRIS, che tuttavia sottolinea l'esigenza di garantire un'equa retribuzione ai difensori di ufficio.

Il senatore GUALTIERI, pur comprendendo quanto dichiarato dal collega da ultimo intervenuto, reputa preferibile non allargare la portata del disegno di legge in esame.

Replica il relatore ROSSO, esprimendo avviso favorevole anche all'emendamento 1.1.

Il sottosegretario MARRA dissente dalle critiche formulate alla citata sentenza della Corte di cassazione n. 7909 dello scorso anno, che aveva inteso introdurre un filtro per garantire un determinato livello qualitativo per la difesa d'ufficio; tuttavia, per una valutazione d'ordine generale si astiene dal prendere posizione nel merito.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato, come pure il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo così modificato.

La Commissione da infine mandato al Presidente di introdurre le eventuali modifiche formali di coordinamento che si rendano necessarie per la migliore redazione e comprensione del testo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1529

Art. 1.

Al comma 1, capoverso 1, le parole da: «e nei registri speciali» fino al termine, sono sostituite dalle seguenti: «nonchè degli iscritti nei registri speciali dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle preture del distretto, idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio».

1.1

Russo

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

72ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERRI

indi del Presidente

MIGONE

*La seduta inizia alle ore 15,10.***SUL LUTTO CHE HA COLPITO IL SENATORE PORCARI**
(A003 000, C03°, 0001°)

Il presidente SERRI esprime innanzi tutto la solidarietà, a nome di tutta la Commissione, per il lutto gravissimo che ha colpito il senatore Porcari, con un evento così tragico come la morte prematura di un figlio.

IN SEDE REFERENTE

(1457) Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore DELL'UOMO, nell'avviare l'esame del disegno di legge di ratifica della Convenzione contro il *doping*, fa presente come essa costituisca il coronamento di una lunga serie di iniziative internazionali volte a salvaguardare quel principio fondamentale dello sport che è la promozione dello sviluppo fisico e morale della persona umana. Non vi è dubbio che il problema della diffusione del *doping* rimane un fatto gravissimo nel mondo, non solo per l'implicazione di carattere etico ed educativo ma soprattutto per il grave danno che arreca ad un bene fondamentale quale la salute e la stessa vita. La Convenzione si compone di un testo principale e di un'appendice contenente l'elenco farmacologico e le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping*, in particolare di steroidi anabolizzanti. Si prevede la creazione di un gruppo di vigilanza e l'istituzione di laboratori anti-*doping*, promuovendo al contempo programmi educativi e campagne di informazione. Si incoraggiano altresì le organizzazioni sportive ad adottare sistemi di controllo, procedimenti disciplinari, sanzioni ef-

fettive a carico dei responsabili, e ad istituire controlli seri durante le gare e anche al di fuori di esse senza preavviso. Raccomanda vivamente l'approvazione del provvedimento che peraltro è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente SERRI dopo aver avvertito che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, mette ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. La Commissione concorda all'unanimità.

(1825) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

(Esame)

Il senatore LAURICELLA, nell'illustrare l'accordo con il Governo del Marocco in materia di trasporti stradali, osserva come ciò risponda all'esigenza di conferire un quadro giuridico stabile nelle relazioni bilaterali esistenti nel settore dei trasporti tra i due paesi. Si autorizzano così le imprese di trasporto residenti in Italia e in Marocco ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in ciascuno dei due paesi, distinguendo i trasporti regolari con autobus, per i quali è richiesta un'autorizzazione preventiva, dai trasporti occasionali per i quali è richiesta un'autorizzazione specifica. La seconda parte dell'accordo si riferisce al trasporto di merci e si prevede l'istituzione di una Commissione mista per gestire le autorizzazioni e per fissare annualmente i contingenti. Si prevede infine l'esonero, su base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione e delle tasse automobilistiche.

Pur rammaricandosi che la presente Convenzione non tratti l'annosa questione dei rimborsi da erogare da parte delle assicurazioni per incidenti che si verificano in uno dei due territori, problema giuridico internazionale spesso di penosa risoluzione, raccomanda alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge in quanto esso rappresenta comunque un passo avanti nella regolamentazione dei trasporti bilaterali.

Il presidente SERRI, dopo aver avvertito che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, mette ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. La Commissione concorda all'unanimità.

(1860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

(Esame)

Il senatore VISENTIN, nell'introdurre il disegno di legge di ratifica che riguarda l'accordo fra la Repubblica di Slovenia e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, osserva che con tale atto si aggiorna quanto esisteva con la precedente Jugoslavia in materia di promozione

di scambi commerciali, in affiancamento all'accordo di cooperazione economica già stipulato con l'Unione europea. L'Accordo stabilisce la libera importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative né dazi, di una lista di prodotti individuati nell'allegato alla convenzione; è previsto inoltre per la Comunità la facoltà di adire un comitato misto, istituito per gestire l'Accordo e assicurarne la corretta esecuzione.

In particolare si prevede che, ove le offerte presentate dagli operatori economici sloveni rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune a causa di una differenza delle condizioni di concorrenza, l'altra parte concorrente può adire il comitato misto e, all'occorrenza, adottare di sua iniziativa le opportune misure di salvaguardia. Non sono previste spese a carico del bilancio dello Stato poiché le spese del comitato misto sono a carico della Comunità. Ne raccomanda la sollecita approvazione considerato anche il lungo decorso del tempo dalla firma.

Il senatore SERRI, cogliendo quest'ultima considerazione del relatore, osserva che la Commissione dovrà adoperarsi per sollecitare il Governo a snellire il procedimento di concerto ministeriale che rallenta eccessivamente le ratifiche dei trattati internazionali, presentandole al Parlamento con un tale ritardo da farle scadere in un dibattito sterile e rituale.

Infine, dopo aver avvertito che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, mette ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. La Commissione concorda all'unanimità.

(1861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

(Esame)

Il relatore, senatore SURIAN, nell'illustrare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con la Repubblica di Singapore, sottolinea come esso sia finalizzato ad estendere la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiana negli altri paesi: lo spirito principale appare peraltro piuttosto quello di evitare che sorgano impedimenti nelle relazioni culturali, in quanto manca l'assunzione di impegni diretti. Più particolarmente ci si impegna ad incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti ed artisti, la loro partecipazione alle conferenze, agli incontri e ai seminari che possono venir organizzati nei rispettivi paesi: il che significa accettare l'ingresso e la presenza nel loro territorio. Altresì si prevede di facilitare lo scambio di pubblicazioni e programmi radiotelevisivi nonché di favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche in genere. Sono previsti altresì concessioni di borse di studio, anche se a carico più che altro dell'Italia, e facilitazioni per il settore tecnologico, in particolare in materia di robotica. Ne raccomanda la ratifica in quanto ciò costituirà se non altro un mezzo di penetrazione della nostra cultura all'estero.

Il presidente SERRI rileva che anche in questo caso è valida l'osservazione circa l'eccessivo ritardo con cui il disegno di legge di ratifica è presentato in Parlamento.

Il senatore ANDREOTTI sollecita la richiesta dell'elenco di tutti i trattati firmati dal Governo e sottolinea la prassi negativa di caducare il concerto ministeriale ad ogni cambiamento di Governo.

Il presidente SERRI dopo aver avvertito che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1° e della 5° Commissione, mette ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. La Commissione concorda all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03°, 0014°)

Il presidente MIGONE sottopone alla Commissione l'opportunità di una convocazione, nella settimana corrente, di una seduta dedicata all'evoluzione della guerra nei territori della ex Jugoslavia, eventualmente in sede congiunta con la Commissione difesa, in relazione anche alla recente riunione del Consiglio supremo di difesa presieduto dal Capo dello Stato. Anche se si sta attraversando una fase in cui sviluppi ed entità non sono ancora precisate, si può concretamente aprire un dibattito di indirizzo al Governo per le ipotesi da fronteggiare nel caso di un conflitto ancor più grave: infatti l'iniziativa bellica della Croazia riapre un ragionamento circa l'urgenza della convocazione di una Conferenza in sede europea per trovare una soluzione negoziata della crisi balcanica.

Il senatore PORCARI aderisce alla proposta di convocare la Commissione a breve termine dato che, avendo avuto modo di parlare recentemente con il Ministro degli esteri, ha potuto constatare che anche la signora Agnelli concorda sulla gravità della situazione verificatasi dopo il pesante ingresso della Croazia nella guerra. Si impone con urgenza una valutazione, pur priva di note polemiche, se le notizie riportate dalla stampa circa il reclutamento di volontari croati nell'Istria possa investire in particolare la comunità italiana. Il quadro appare profondamente mutato, in quanto se rimane prioritario senz'altro l'aspetto di contrastare con tutti i mezzi le atrocità a livello umanitario, oggi siamo di fronte a un coinvolgimento ravvicinato della nostra frontiera la quale è completamente sguarnita, come è emerso recentemente sia da colloqui con l'ex ministro della difesa Previti sia dai resoconti della riunione del Consiglio supremo di difesa riunitosi solo per constatare l'impotenza e l'impreparazione delle nostre Forze Armate.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver precisato che, a norma di legge, il Consiglio supremo di difesa si riunisce due volte l'anno, rileva che alla recente riunione non vada dato eccessivo risalto per non creare stati di nervosismo inutili. Appare certamente opportuno prima della pausa estiva riflettere sulle novità della guerra nei territori dell'ex Jugoslavia, preferibilmente non investendo anche la Commissione difesa in modo da privilegiare l'aspetto politico dell'indirizzo rivolto al Governo. In tale

sede si potrà premere affinché nella fase attuale si lavori al raggiungimento di una tregua che raffreddi la situazione, domandandosi al contempo perchè in tali situazioni di crisi non possa funzionare l'organizzazione per la sicurezza dell'Unione europea. Un dibattito sulla situazione nell'ex Jugoslavia, visto che non è stato possibile realizzare una visita in quel territorio, appare senz'altro opportuno, anche se le preoccupazioni di carattere militare per la nostra frontiera appaiono eccessive.

Coglie l'occasione per lamentare che ci si occupi solo dei problemi in fase di vera esplosione, dimenticandosi che simili situazioni vanno seguite per tempo e da lontano come ad esempio la situazione attuale della Somalia, di cui da tempo non si parla più, dove il numero dei profughi sta raggiungendo punte elevatissime verso lo Yemen.

Il senatore SERRI concorda con l'ipotesi di convocare la sola Commissione affari esteri per discutere dei soli aspetti politici, in particolare per esprimere un giudizio sull'azione della Croazia, sulla valutazione del mutamento provocato dal contatto tra croati e musulmani, sul problema dei profughi che si rivelerà in continuo aumento e infine sull'eventuale coinvolgimento della minoranza italiana in Istria. Inquadrandolo tutto ciò nell'aumento della tensione fra Russia e Stati Uniti, è opportuno sollecitare il Governo a fornire al Parlamento le valutazioni per l'immediato.

Il senatore BRATINA si dichiara pienamente d'accordo con la necessità di mantenere un giudizio lucido e razionale verso una situazione che sta evolvendo in modo pericoloso: a ciò va volto lo sforzo per arrivare ad una tregua in vista di una Conferenza internazionale non solo di trattativa sulla situazione esistente ma di prevenzione futura. Non bisogna infatti sottovalutare che tutti i paesi balcanici dopo l'intervento della Croazia rischiano di fare esplodere conflitti e rivendicazioni uno dopo l'altro. È senz'altro opportuna una riflessione in presenza del Governo e un contributo parlamentare affinché l'Italia si adoperi per attivare gli organi dell'OSCE coinvolgendo il problema della sicurezza europea.

Il senatore POZZO, manifestando il proprio apprezzamento per l'iniziativa di inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il dibattito sulla situazione della guerra, si dichiara d'accordo per la convocazione della sola Commissione affari esteri: in tale sede si dovrà inoltre decidere circa i modi di una successiva riconvocazione nel corso della pausa estiva di fronte all'ipotesi del precipitare della situazione. Da mesi a tutti i livelli nazionali ed internazionali si assiste ad un lavoro senza costrutto e ci si riduce a questo punto, a distanza ravvicinata di una polveriera che può esplodere con ripercussioni anche gravi sul nostro sistema socio-economico, ad adempiere agli obblighi di carattere politico che spettano al Parlamento per far sentire un richiamo al senso di responsabilità della classe dirigente che dimostra senza dubbio scarsa incisività.

Il senatore BENVENUTI, nel dichiararsi pienamente d'accordo con tutti gli intervenuti, vuole richiamare l'attenzione sulla negativa tendenza internazionale volta a delegittimare il ruolo dell'ONU nella guerra dell'ex Jugoslavia. Se occorre senz'altro stabilire una tregua per arrivare

a una Conferenza per un piano di pace, proprio in questo campo il ruolo dell'ONU sarà fondamentale, tanto più se sostenuto dalla convinzione degli Stati che ne fanno parte.

L'opinione pubblica italiana è purtroppo molto al di sotto della consapevolezza politica dei problemi, in special modo di quelli di politica estera, per cui occorre ristabilire un ordine nella scala delle priorità e in tal senso è opportuno che la Commissione affari esteri trasmetta un segnale con una seduta dedicata alla situazione nella penisola balcanica.

Il senatore SURIAN, nel condividere l'opinione già espressa dai colleghi intervenuti, auspica che a tale seduta sia presente il Ministro degli esteri. Occorre da un lato che il nostro paese si adoperi per la fissazione di una tregua e del suo mantenimento in vista di una trattativa internazionale volta al raggiungimento della pace e dall'altro che il Governo metta seriamente mano alla ristrutturazione delle nostre Forze Armate da troppo tempo lasciate alla mera sopravvivenza amministrativa.

Il senatore BONANSEA condivide pienamente la proposta di convocare la sola Commissione affari esteri per realizzare una concreta iniziativa politica in sede parlamentare affinché non si sia costretti ad apprendere dai giornali tendenze ed opinioni che vanno piuttosto dibattuti nelle sedi istituzionali.

Il senatore VISENTIN, esprimendo consenso sia all'ipotesi della convocazione sia alla necessità della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, rileva come senz'altro non sia il caso di eccedere in allarmismi per non creare ulteriore tensione sui nostri confini orientali.

Il senatore PORCARI intende brevemente esprimere pieno consenso a tutti gli intervenuti e ritiene che si debba trovare il modo di indirizzare alla Commissione difesa, che non sarà coinvolta in questa iniziativa parlamentare, la piena costernazione sulla scoperta dello stato deprecabile delle nostre Forze Armate, suscitando un apposito dibattito sull'argomento.

Il senatore ANDREOTTI, in ultimo, intende aggiungere che in materia di difesa non bisogna dimenticare che l'Italia non si trova comunque da sola a far fronte al problema dei confini orientali in quanto il nostro paese fa parte di un'alleanza di difesa sovranazionale.

Il presidente MIGONE, constatata l'unanimità delle opinioni espresse, si impegna a far sì che alla seduta, da convocare per i prossimi giorni, sia assicurata la presenza del Ministro per sottolineare la gravità della crisi e dar luogo ad un dibattito ai più alti livelli.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

94ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DOLAZZA

La seduta inizia alle ore 15,35.

Il presidente DOLAZZA, constatata la mancanza del numero legale e considerata l'impossibilità di tornare a riunirsi, per la giornata odierna, nel termine previsto dal Regolamento, a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata per le ore 16, toglie la seduta.
(R030 000, C04ª, 0002ª)

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1953-A) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce alla Commissione il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore designato Cavazzuti, facendo presente che perviene dall'Assemblea il testo approvato dalla 11ª Commissione, su cui occorre fornire il parere. Al riguardo, l'unico problema consiste nella nuova formulazione del secondo periodo del comma 23 dell'articolo 3, in ordine al quale - in riferimento ai relativi emendamenti così come pervenuti dalla Commissione di merito - era stato espresso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla previsione di aumenti contributivi, onde mantenere il vincolo dell'equilibrio finanziario. Nell'attuale formulazione del periodo questo non appare specificato con chiarezza: pertanto, dopo le parole «con adeguate misure di equilibrio» occorre aggiungere, per ribadire il parere già espresso, la parola «finanziario».

Pervengono altresì numerosi emendamenti dall'Aula, che sono stati valutati sulla base dei criteri metodologici convenuti. Sono stati inoltre valutati negativamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto ritenuti carenti di copertura, quelli che utilizzano per la propria copertura finanziaria esclusivamente l'aumento dell'imposta sui titoli di Stato, l'abbattimento delle agevolazioni fiscali previste per le assicurazioni sulla vita, e l'aumento dei contributi Gescal, in quanto si tratta di fonti di copertura già utilizzate.

Pertanto, quanto agli emendamenti trasmessi, essi non sembrano comportare problemi, tranne i seguenti, su cui il parere dovrebbe essere

contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione: 1.11.2, 1.20.6 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.20.9 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.26.2, 1.27.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.29.1, 1.40.200 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.40.202 (limitatamente al comma 2), 1.40.201 (limitatamente al comma 2), 1.41.200 (secondo e terzo comma), 1.41.4, 1.41.5, 1.41.201, 1.42.200 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.43.200 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.43.203, 1.43.202 (limitatamente al comma 2), 1.43.201 (limitatamente al comma 5), 2.4.0.2 (limitatamente al terzo e penultimo comma), 2.90.200 (limitatamente al comma 2), 2.23.0.200, 2.24.200, 2.25.200, 2.26.200 (limitatamente ai commi 2 e 3), 2.26.210, 2.33.201 (limitatamente al terzo e al penultimo comma), 2.33.200 (limitatamente ai commi 2 e 3), 3.15.3 (limitatamente ai commi 2 e 3), 3.15.4 (limitatamente ai commi 2 e 3), 3.24.0.1, 1.36.1, 3.25.0.1, 11.101, 1.7.4, 1.37.1, 1.40.0.1, 1.41.4, 1.41.5, 1.20.13 (limitatamente al penultimo articolo aggiuntivo, con esclusione del terzo comma, e al terzo e quarto - limitatamente ai commi 1 e 2 - articolo aggiuntivo), 1.20.100 (limitatamente ai commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo), 1.41.100, 1.41.102, 1.42.100, 1.28.1, 1.30.1, 3.15.2, 3.15.1, 3.24.1, 1.34.0.1, 1.18.1, 1.17.1, 1.7.1, 1.7.3, 1.28.0.1, 3.17.0.1, 2.26.100, 2.33.0.100, 1.21.100, 1.26.1, 3.28.0.1, 2.22.0.100, 1.23.0.1, 1.20.10, 1.41.0.1, 11.1, 17.200, 17.100, 2.32.0.200, 1.32.0.4 (limitatamente all'ultimo comma e all'articolo aggiuntivo), 1.40.20 (limitatamente al primo articolo aggiuntivo), 1.40.21 (limitatamente al penultimo articolo aggiuntivo), 1.40.23 (limitatamente al penultimo articolo aggiuntivo), 1.40.0.5 (limitatamente al penultimo articolo aggiuntivo), 3.6.2 (limitatamente all'articolo aggiuntivo), 1.26.0.1, 1.26.0.2, 1.37.1, 1.14.3 (limitatamente all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.16.1 (limitatamente al quarto comma e al primo articolo aggiuntivo), 1.11.5 e 1.11.6 (limitatamente al quarto comma e al terzo articolo aggiuntivo), 1.25.7 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.26.5 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.26.6 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.26.Tab.1 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.28.5 (limitatamente al comma 3 e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.32.100 (limitatamente all'ultimo comma), 1.34.11 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.4 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.34.15 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.34.18 (limitatamente al comma 4 e al primo articolo aggiuntivo), 1.36.2 (limitatamente al comma 2 e al primo articolo aggiuntivo), 1.37.2 (limitatamente al primo articolo aggiuntivo), 1.40.0.202 (limitatamente al comma 2) e 13.15.200 (limitatamente all'articolo aggiuntivo, comma 1, e al secondo periodo del comma 2).

Per i seguenti emendamenti il parere è poi contrario in quanto, pur non essendosi in presenza di una violazione diretta della richiamata norma costituzionale, tuttavia essi riportano una copertura di fatto in-

coerente ed incongrua sia ai fini della politica di bilancio, così come definita nella Risoluzione programmatica 1996-1998, sia ai fini della funzionalità della pubblica amministrazione, oppure utilizzano per la propria copertura finanziaria fonti di copertura già parzialmente utilizzate: 1.3.1, 1.7.9, 1.7.10, 1.11.5 (limitatamente al terzultimo articolo aggiuntivo), 1.11.6 (limitatamente al penultimo articolo aggiuntivo), 1.14.3, 1.16.1, 1.26.5 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo), 1.26.6 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo), 1.26.Tab.B.1 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.43.7 (limitatamente al penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.12 (limitatamente all'ultimo articolo aggiuntivo), 3.27.0.100, 1.32.100, 1.20.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.9 (limitatamente all'ultimo comma), 1.27.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.40.200 (limitatamente all'ultimo comma), 1.40.202 (limitatamente all'ultimo comma), 1.40.201 (limitatamente all'ultimo comma), 1.42.200 (limitatamente all'ultimo comma), 1.43.200 (limitatamente all'ultimo comma), 1.43.202 (limitatamente al comma 3), 1.43.201 (limitatamente al comma 6), 2.4.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 2.90.200 (limitatamente al comma 3), 2.26.200 (limitatamente all'ultimo comma), 2.33.201, 2.33.200 (limitatamente all'ultimo comma), 3.15.3 (limitatamente all'ultimo comma), 3.15.200 (limitatamente all'ultimo comma), 3.15.4 (limitatamente all'ultimo comma), 1.16.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.13 (limitatamente al comma 3 del quartultimo articolo aggiuntivo), 1.34.11, 1.34.12, 1.34.13, 1.34.14, 1.34.15, 1.34.16, 1.34.17, 1.34.18, 1.43.7 (limitatamente all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.20.200 (limitatamente al comma 3 dell'articolo aggiuntivo), 1.20.100, 1.25.7, 1.34.4, 1.40.0.202.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.40.101 si basa sul presupposto che la norma di cui all'articolo 40 si applichi comunque anche allo *stock* delle pensioni di reversibilità in essere. Il nulla osta sull'emendamento 1.33.2 si basa sul presupposto che la norma di cui al comma 33 non costituisca un obbligo. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.20.201 tiene conto dell'emendamento governativo 1.20.200 e si basa sul presupposto che l'onere trovi copertura nei risparmi di spesa derivanti dall'approvazione dell'emendamento governativo che ha modificato il comma 18 dell'articolo 2 e agli effetti degli altri emendamenti approvati in Commissione.

Il nulla osta sugli emendamenti 3.23.11 e 3.23.200 è condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - alla previsione di un contestuale incremento del contributo pensionistico. Il nulla osta sull'emendamento 3.5.0.1 è condizionato - sempre ai sensi della citata norma costituzionale - all'eliminazione del riferimento al fondo globale e alla trasformazione della restante parte della copertura in meccanismo a concorrenza dell'onere. Il nulla osta sull'emendamento 3.12.0.1 è a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la delega sia coerente con i principi della presente legge.

Il senatore CAPONI dissente dal relatore in merito ai criteri di valutazione degli emendamenti che utilizzino per la copertura finanziaria le medesime fonti di copertura di cui al comma 20 dell'articolo 1, come approvato dalla 11ª Commissione. A suo avviso infatti la disposizione

non comporta oneri finanziari tali da assorbire tutte le risorse finanziarie in questione. In proposito ritiene che debba considerarsi già utilizzata solo la copertura mediante abbattimento delle agevolazioni fiscali relative alle assicurazioni sulla vita, mentre dovrebbe ritenersi ancora disponibile quella derivante dall'aumento dell'imposta sui titoli di Stato, nonché dei contributi Gescal.

Il sottosegretario VEGAS si dichiara d'accordo con le osservazioni formulate dal relatore, ma ritiene opportuno precisare che l'articolo 3, comma 23, del testo sostanzialmente recepisce la condizione dettata dalla Commissione bilancio nel parere espresso sugli emendamenti presentati in Commissione, per cui non si pone - a suo avviso - la necessità di un'ulteriore modifica.

Per quanto riguarda poi le obiezioni sollevate dal senatore Caponi, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 20 dell'articolo 1, nel testo approvato dalla 11ª Commissione, può stimarsi in oltre 20.000 miliardi di lire, a fronte dei quali appare prudente non considerare più utilizzabili le fonti di copertura finanziaria che erano indicate nel relativo emendamento.

Osserva infine che sarebbe opportuno estendere il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione anche agli emendamenti che utilizzino solo parzialmente tali fonti di copertura.

Il senatore CAPONI esprime dubbi sulla quantificazione indicata dal Governo, osservando che non è corretto riferirsi a dati ricavati dall'esperienza pregressa e concernenti un lungo periodo di tempo.

Il relatore MORANDO ritiene preferibile chiarire, in relazione all'articolo 3, comma 23, del testo approvato dalla Commissione, che deve essere assicurato l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, per cui insiste sulla formulazione alla quale fu condizionato il nulla osta della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli emendamenti che utilizzano le fonti di copertura di cui al comma 20 dell'articolo 1, richiama le previsioni di costo fornite dal rappresentante del Governo, a cui, in mancanza di altri dati, è necessario attenersi.

Chiede infine di essere autorizzato ad effettuare il coordinamento delle proposte di parere sui singoli emendamenti, alla luce dei criteri prima esposti.

Il senatore CAPONI dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge in titolo formulata dal relatore, autorizzandolo ad effettuare il coordinamento delle proposte di parere sui singoli emendamenti, ove ciò si rendesse necessario.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05*, 0027*)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 agosto 1995, alle ore 15, in sede consultiva per il se-

guito dell'esame del testo e degli emendamenti al disegno di legge n.1704.

Comunica inoltre che, ove assegnato in tempo utile, l'ordine del giorno sarà integrato dall'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.244 del 1995 riguardante provvedimenti per le aree depresse.

La seduta termina alle ore 13,50.

INDUSTRIA (10°)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

193° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CARPI

Intervengono il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato CLO' e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(359-B) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara preliminarmente la propria insoddisfazione nei confronti del testo approvato dalla Camera dei deputati; il sensibile mutamento di alcuni aspetti fondamentali dell'impianto strutturale delle Autorità dovrà comportare il ripristino delle qualifiche e delle caratteristiche di indipendenza e autonomia che devono contraddistinguerle. Venendo al merito del disegno di legge, dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal relatore sulle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati e che hanno, nel complesso, affievolito il ruolo delle Autorità, limitandone le funzioni e indebolendo la capacità operativa degli strumenti di cui veniva dotata per conseguire gli obiettivi della liberalizzazione del mercato e dell'introduzione della concorrenza. Solo tali obiettivi giustificano l'istituzione di un nuovo organismo, altrimenti si incentiverebbe solo uno spreco di risorse umane e materiali. Nel testo all'esame della Commissione risulta invece compromesso il ruolo di garante del mercato e di protezione del consumatore; lo svolgimento del ruolo dell'Autorità deve essere quindi accompagnato da mezzi e da personale congrui per addivenire alla privatizzazione dei pubblici servizi. Al riguardo, ribadisce l'opportunità che l'avvio di tale processo sia successivo all'insediamento delle Autorità e al loro pieno funzionamento

che deve essere assicurato da congrue risorse e dall'intento di vederne garantita l'autonomia e l'indipendenza.

Il senatore PAPPALARDO osserva preliminarmente che il Gruppo progressisti-federativo ritiene che il sistema delle privatizzazioni non sia uno strumento per acquisire al bilancio dello Stato nuove risorse bensì l'occasione per sviluppare la liberalizzazione del mercato e la concorrenza. Non si tratta, pertanto, di creare una apposita struttura per tutelare i diritti degli utenti ma di coordinare l'intervento dello Stato nell'economia. Il testo approvato dalla Camera dei deputati non risponde fedelmente agli intenti che hanno ispirato il Senato nella prima lettura del disegno di legge n. 359; tuttavia, l'orientamento del suo Gruppo è quello di pervenire a una rapida approvazione, nella consapevolezza che, altrimenti, si ritarderebbe l'avvio del processo delle privatizzazioni ovvero si creerebbero profondi contrasti con l'altro ramo del Parlamento. Nell'intento di agevolare il conseguimento dell'obiettivo finale della legge, che avvierà le privatizzazioni nel paese, preannuncia la presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che rafforzi i poteri delle Autorità, rendendole più autonome e indipendenti dagli organi di Governo, conformemente ai principi ispiratori del testo licenziato dal Senato.

Il senatore LOMBARDI CERRI considera l'indipendenza operativa degli organismi di controllo come la condizione essenziale per il funzionamento delle strutture amministrative. Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati non sono più ravvisabili quegli attributi di autonomia e indipendenza che le *Autorities* devono presentare; tuttavia, la contrarietà su alcune fattispecie non è pregiudiziale all'assenso del proprio Gruppo all'ulteriore corso del disegno di legge. Osserva, in particolare, come la modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), nella parte in cui ha eliminato la competenza delle Autorità in merito alla determinazione delle modalità di redazione dei bilanci dei soggetti che svolgono i servizi, non consenta all'Autorità un profondo e incisivo controllo sui metodi di gestione delle società.

Il senatore PELLEGRINO interviene in merito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati - che egli condivide - sul controllo giurisdizionale degli atti delle Autorità che, nel testo formulato dal Senato, prevedeva l'estensione al merito degli atti e dei provvedimenti da parte del giudice amministrativo. A suo avviso, la valutazione sul merito avrebbe reso il giudice amministrativo e, conseguentemente, il Consiglio di Stato, l'effettiva Autorità tariffaria del paese. Un'eventuale modifica al testo licenziato dalla Camera avrebbe potuto concernere la previsione, al sesto comma dell'articolo 6, della possibilità che i provvedimenti delle Autorità di regolazione, nonché degli altri organismi di garanzia presenti nell'ordinamento, non fossero sindacabili nel merito neppure quanto alla razionalità, congruenza e sufficienza della motivazione e non costituissero fonte di responsabilità amministrativa o contabile ovvero nell'ipotesi di abuso d'ufficio. La mancanza di coordinamento fra i singoli interventi di controllo previsti dall'ordinamento hanno determinato, altresì, la regolamentazione di amministrazioni mediante norme formulate in seguito a sindacato giurisdizionale.

Il senatore TURINI ravvisa nell'intervento del relatore Bagnoli, nonché in talune dichiarazioni emerse nel corso del dibattito, l'assenza di una chiara intenzione di pervenire in tempi rapidi all'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo. A nome della sua parte politica preannuncia, poi, la presentazione di un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 11, ritenuto viziato da profili di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

La senatrice BALDELLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore Bagnoli e dal senatore Pappalardo in merito ai sensibili mutamenti intervenuti nell'altro ramo del Parlamento e che hanno intaccato l'indipendenza e l'autonomia attribuite alle *Autorities* dal testo licenziato dal Senato. Tuttavia, la necessità di dotare il paese di uno strumento adeguato per avviare il processo di privatizzazione e creare effettive condizioni di concorrenza e liberalizzazione del mercato, fa propendere per una rapida approvazione del disegno di legge in titolo anche se, contestualmente, occorrerà avviare un'iniziativa legislativa che modifichi la legge istitutiva e rafforzi i poteri dell'Autorità, rendendola più indipendente dal Governo.

Il senatore BACCARINI ritiene che la Commissione debba valutare in maniera approfondita le considerazioni svolte dal senatore Pellegrino in materia di proposizione dei ricorsi avverso gli atti delle Autorità. Esse devono costituire uno strumento di tutela del mercato e della concorrenza e, pertanto, devono essere dotate di strumenti adeguati per rispondere a tali obiettivi; in particolare, devono garantire la *par condicio* dei soggetti coinvolti nel processo di privatizzazione e tutelare efficacemente gli interessi degli utenti e dei consumatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

194° Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Clò.

La seduta inizia alle ore 21,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10°, 0041°)

Su proposta del senatore DEBENEDETTI, il presidente CARPI rappresenta alla Commissione l'opportunità di posticipare alle ore 22 l'ora-

rio di inizio della seduta notturna di domani, data la concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune.

I rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, ad eccezione del senatore PUGLIESE, si esprimono a favore della anzidetta proposta.

IN SEDE DELIBERANTE

(359-B) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana.

Il senatore PUGLIESE chiede, preliminarmente, se la Commissione è in numero legale per poter procedere nei propri lavori.

Il presidente CARPI, ricordate le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia, assicura il senatore Pugliese che la Commissione è nelle condizioni previste dal Regolamento del Senato per proseguire la discussione del disegno di legge in titolo.

Il senatore PUGLIESE, quindi, rileva che le osservazioni formulate dal relatore Bagnoli e dagli intervenuti nel dibattito esprimono differenti volontà politiche che hanno portato all'approvazione di un testo sostanzialmente diverso dalla linea ispiratrice dal disegno di legge licenziato dal Senato. La insoddisfazione delle varie parti politiche è aggravata dalla mancanza di un approfondito dibattito e di opportune modifiche le quali potrebbero comportare l'entrata in vigore di un sistema regolatorio depotenziato sin dal momento della sua istituzione. La presentazione di emendamenti e il sottolineare l'opportunità di proseguire il dibattito in sede referente non si configurano come un atteggiamento ostruzionistico ma, al contrario, quale occasione di sereno e ampio confronto su una riforma che inciderà profondamente sull'assetto socio-economico del paese.

Il senatore CANGELOSI ritiene di rilevante importanza il disegno di legge in titolo per gli sviluppi futuri che avrà sull'assetto industriale del paese e per le influenze che eserciterà sulle sue strutture amministrative: tuttavia, il testo approvato dalla Camera non è conforme all'impostazione data dal Senato, in base alla quale l'Autorità doveva innanzitutto sviluppare il mercato, garantire i consumatori e promuovere la concorrenza. Le Autorità sono sicuramente meno indipendenti rispetto agli organi di Governo e alquanto inadeguate a realizzare il processo di privatizzazione che, peraltro, non deve essere inteso come strumento per introitare risorse nel bilancio statale ma come occasione di maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e di promozione della concorrenza. Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti, manifestando altresì la disponibilità ad approvare il testo senza modifiche, qualora si registri il consenso delle altre parti politiche per un successivo miglioramento della legge.

Il senatore BERGONZI riscontra innanzitutto le molte contrarietà emerse sul testo del disegno di legge: esso, infatti, si discosta notevolmente da quello licenziato dal Senato. L'indipendenza e l'autonomia delle Autorità risultano considerevolmente diminuite mentre più significativo dovrebbe essere il ruolo del Parlamento rispetto all'Esecutivo. Preannunciare la presentazione di un apposito disegno di legge di modifica della legge sulle Autorità significa riconoscere che lo strumento normativo che dovrebbe garantire l'avvio del processo di privatizzazione appare da subito depotenziato e non in grado di gestire adeguatamente il rilevante mutamento strutturale ed economico che il paese si accinge ad affrontare. L'approvazione della legge in tempi così rapidi fa supporre, altresì, la presenza di interessi che non possono e non devono condizionare le decisioni del Parlamento. Pertanto, il Gruppo di Rifondazione comunista, con gli strumenti regolamentari esistenti proseguirà la propria opposizione al disegno di legge affinché il Parlamento non venga esautorato dalle sue competenze, pervenendo a decisioni meditate e approfondite su temi che investono la democrazia del paese.

Il presidente CARPI, quindi, esprime le proprie perplessità sul progetto di privatizzazione del settore energetico, non soltanto in ragione della pressochè totale dipendenza dall'estero di materie prime ma anche per le perverse decisioni del passato che hanno visto il precipitoso abbandono della produzione di energia nucleare. Cionostante - egli prosegue - poichè il dibattito sul disegno di legge in discussione verte sulla opportunità di istituire Autorità regolatrici dei servizi di pubblica utilità, è di qualche utilità ripercorrere anche l'ampio confronto parlamentare, di profondo significato culturale e politico, svolto circa 35 anni or sono, in tema di unificazione e determinazione delle tariffe elettriche. In quella occasione fu ripetutamente sottolineata l'urgenza di una profonda riforma della pubblica amministrazione e, più in generale, dei rapporti tra politica, strutture statali ed economia: *ebbene, pur con tutti i limiti ascrivibili all'Enel - che pure ha registrato indiscutibili titoli di merito - l'elemento di maggiore debolezza del sistema elettrico nazionale viene comunemente rinvenuto nella struttura statale che non ha certamente favorito la separazione degli ambiti di competenza tra politica, amministrazione ed economia. Le istituende Autorità di regolazione, dunque, devono garantire proprio l'efficienza del sistema produttivo e la tutela di utenti e consumatori, in un contesto storico profondamente mutato, nel quale la promozione e la difesa degli interessi collettivi richiedono la più intelligente individuazione di strumenti istituzionali, nuovi per l'ordinamento italiano, che tuttavia fanno proprie alcune delle migliori esperienze al riguardo maturate in altri paesi industrializzati avanzati. È peraltro verosimile che ben presto, dal concreto andamento di tale esperienza in materia di Autorità regolatrici dei servizi di pubblica utilità, si verificherà l'opportunità di eventuali modifiche, ove ritenute opportune o necessarie.*

Il senatore CAPONE rileva che nel corso del dibattito non si sono registrate piene adesioni sulla formulazione del disegno di legge in titolo ma, anzi, sono state manifestate molte perplessità sui principali meccanismi di funzionamento delle Autorità, soprattutto in ordine al loro depotenziamento. Chiede, pertanto, che vengano meglio esplicitate nel

prosegua del dibattito le connessioni esistenti fra l'istituzione di Autorità e il processo delle privatizzazioni, onde comprendere le ragioni che spingerebbero a una rapida approvazione del testo in discussione, che gli stessi proponenti ritengono di dover comunque modificare.

Il senatore CAPONI giudica fuorviante l'intervento del presidente Carpi, atteso che la discussione del disegno di legge in titolo si giustifica soltanto con l'intento del Governo di privatizzare il più rapidamente possibile l'Enel e la STET. Si sofferma quindi sulle ragioni storiche e politiche all'origine della decisione di nazionalizzare il comparto dell'energia elettrica in Italia. Sottolinea altresì che la privatizzazione dell'Enel risponde a un disegno di ristrutturazione delle quote di mercato globale da parte delle maggiori imprese multinazionali, nell'ambito del quale un patrimonio come quello dell'ente elettrico, pari a decine di migliaia di miliardi, verrà ceduto a prezzi estremamente vantaggiosi per gli acquirenti, come già avvenuto per gli istituti di credito di proprietà dell'IRI. Si tratta, in sostanza, di voler perpetuare la commistione fra politica e affari negli stessi termini già ampiamente praticati negli ultimi decenni. Il Gruppo di Rifondazione comunista, pertanto, intende dar luogo a un confronto serio e approfondito, sereno e documentato, ma i tempi stabiliti dalla presidenza certamente non lo consentiranno.

Il senatore FERRARI Karl esprime il suo consenso sul processo di privatizzazione che il disegno di legge in titolo intende favorire; ritiene, tuttavia, che debbano essere ricercati punti di contatto fra il settore pubblico e quello privato, anche alla luce di esperienze straniere che dimostrano come sia possibile raggiungere un livello di compatibilità fra le due dimensioni, a vantaggio di una sana competitività fra tutte le imprese.

In sede di replica il ministro CLÒ dichiara in via preliminare che nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati il Governo è stato sostenitore delle linee ispiratrici del testo licenziato dal Senato e che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non possono essere considerate motivo di affievolimento delle funzioni e dei poteri attribuiti alle Autorità. Sono state chiarite alcune questioni sulle quali la Commissione aveva a lungo dibattuto, come il rapporto con la Autorità *antitrust*; non sono state invece apportate modifiche agli istituti e ai principi nei confronti dei quali il Senato aveva dimostrato una maggiore sensibilità. Al termine di un dibattito intenso e approfondito, che ha comportato l'esame di centinaia di emendamenti, il disegno di legge appare coerente e moderno, sicuramente in grado di competere con omologhi istituti stranieri. Sono stati conservati due fondamentali principi, vale a dire l'obbligo del servizio universale e la previsione della tariffa unica nazionale; la liberalizzazione del mercato e la promozione della concorrenza non sono strettamente attinenti alla disegno di legge in titolo che, invece, deve fissare i principi guida per il funzionamento delle Autorità dei servizi, garantendo il rispetto della *par condicio* fra i soggetti coinvolti e il contemperamento dei loro interessi con quelli del paese.

Quanto alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, ribadisce che le Autorità non risultano depotenziate nell'esercizio delle loro funzioni; in particolare, la riduzione del personale - sulla quale il Governo

peraltro non si è espresso in senso favorevole - e quella delle risorse finanziarie non pregiudicano il perseguimento degli obiettivi prefissati, soprattutto se si tiene conto che gli oneri indicati non sono a carico del bilancio statale e possono essere rideterminati con apposite disposizioni legislative. La soppressione della funzione di vigilanza non ha diminuito le attribuzioni delle Autorità, essendo essa ricompresa nel ruolo di controllo. Quanto all'articolo 4, ravvisa un positivo rafforzamento delle funzioni delle istituende Autorità nella previsione di cui al comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che esse propongono gli schemi di concessione e non semplicemente le loro variazioni. Relativamente al secondo comma dell'articolo 4, considera rafforzato il ruolo delle Autorità perchè è stata ricondotta al Presidente del Consiglio la responsabilità di rigettare la seconda proposta dell'Autorità. Anche in materia di autonomie locali sono stati ampiamente riconosciuti gli ambiti di competenza delle realtà territoriali. Il risultato è un impianto normativo idoneo a orientare e realizzare non soltanto il processo di privatizzazione ma la salvaguardia degli interessi degli utenti, mediante la creazione di Autorità forti e indipendenti, le cui attribuzioni risultano ampiamente definite e quindi non suscettibili di una immediata riforma.

Il relatore BAGNOLI ribadisce con forza il ruolo irrinunciabile che il Parlamento deve esercitare al fine di ricercare gli strumenti più adeguati per garantire lo sviluppo economico del paese e assumere nella massima consapevolezza le decisioni di propria competenza. Sottolinea inoltre la volontà della propria parte politica di non ritardare il processo di privatizzazione: tuttavia, nel contempo, non può esimersi dal mettere in evidenza diversi elementi suscettibili di ulteriore miglioramento, anche se in un momento successivo all'approvazione della legge, affinché si possano perseguire gli obiettivi di trasparenza, promozione della concorrenza e tutela degli utenti, nell'interesse generale del paese.

Il presidente CARPI, infine, dichiarata conclusa la discussione generale, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stabilito per le ore 12 di domani, mercoledì 2 agosto.

Contrario, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, il senatore PUGLIESE, la Commissione accoglie la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il presidente CARPI avverte che la seduta notturna già convocata per domani, mercoledì 2 agosto, avrà inizio alle ore 22 anzichè alle ore 21.

La seduta termina alle ore 0,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,30.
(A007 000, B53*, 0015*)

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Tiziana PARENTI ritiene anzitutto opportuno portare a conoscenza della Commissione un comunicato stampa, che sarà diramato nel pomeriggio, di solidarietà nei confronti del dottor Caselli e dell'intera Procura della Repubblica di Palermo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA CAMPANIA
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI porta a conoscenza della Commissione una lettera pervenuta in questi giorni da parte del dottor Ercole Incalza, con la quale si esprimono riserve e perplessità sul contenuto della bozza di relazione predisposta dal relatore, per quanto concerne l'argomento degli appalti nell'alta velocità.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti-federativo), relatore, proseguendo la relazione già iniziata nella precedente seduta del 27 luglio, ricostruisce le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti, attraverso la presenza di società di fatto e di società occulte che vedono la partecipazione della camorra. Mentre in passato le organizzazioni criminali agivano attraverso la percezione di tangenti, oggi esse tentano di ottenere direttamente la concessione di opere pubbliche attraverso il sistema degli appalti: si assiste a diversi episodi di collusione, a livello politico come a livello a livello dell'alta burocrazia, con una minuta selezione delle ditte partecipanti alle gare. Ricostruisce poi le infiltrazioni delle organizzazioni camorristiche nel settore dell'alta velocità, stigmatizzando che di fronte a tale fenomeno si sia avuta una grave sottovalutazione del problema, visto che la camorra sembra avere il completo controllo delle cave e delle im-

prese operanti nei subappalti. La camorra sembra oggi essere non più una controparte, ma una parte temuta, rispettata e tenuta in considerazione, tanto che i flussi di denaro non sono più dovuti a conflitti ma ad una sorta di *pactum sceleris*.

Dopo aver ricordato le altre parti contenute nella proposta di relazione, si sofferma sulle misure necessarie, anche normative, per contrastare gli episodi di malaffare, misure affrontate ed esposte nel dettaglio nell'ultima parte della relazione. Desidera comunque ribadire che appare oggi necessario disporre un'inchiesta sulla penetrazione della criminalità organizzata nell'alta velocità e nel settore delle opere pubbliche, perchè su tale argomento occorre procedere col massimo di chiarezza, e non con le ambiguità che hanno finora caratterizzato l'operato delle pubbliche amministrazioni. Ricorda, come esempio di tali discutibili comportamenti, il fatto che alcune imprese, già menzionate nella relazione della Commissione sull'Irpinia come imprese vicine alla camorra, siano tranquillamente risultate vincitrici di gare d'appalto.

Il Presidente Tiziana PARENTI avverte quindi che sono imminenti votazioni sia alla Camera sia al Senato e rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

65° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1926) Deputati SCALIA ed altri: Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1° Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che sul provvedimento, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1916) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
(Parere alla 2° Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta. Quanto agli

emendamenti trasmessi, si segnalano gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, dai quali sembrano derivare maggiori oneri finanziari.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore sulla valutazione degli emendamenti da lui citati, ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.4, per motivi ordinamentali.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.7, 1.8, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1954) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore COPERCINI fa presente che si tratta di un nuovo provvedimento di urgenza che, in attuazione di un regolamento comunitario, dispone il fermo biologico della pesca nel 1995.

Per quanto di competenza, si segnala che il comma 5 dell'articolo 1 concede alle imprese di pesca interessate una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, con un onere valutato complessivamente nella relazione tecnica di 60,92 miliardi di lire per l'anno 1995, ai quali si fa fronte mediante utilizzo del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. In proposito occorre ricordare che su analoghi provvedimenti nel passato è stato sempre espresso un parere di nulla osta.

Si segnala infine che il comma 7 dell'articolo 1 comporta una deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato in materia di aperture di credito a favore di funzionari delegati, su cui, secondo gli ultimi orientamenti della Commissione, occorrerebbe esprimere un parere contrario.

Pervengono altresì alcuni emendamenti, tra i quali l'1.2 estende anche al 1996 l'operatività del fermo biologico. Da ciò deriva ovviamente la corresponsione anche nel 1996 del contributo previsto dall'articolo 1, comma 5, per cui il nulla osta sull'emendamento dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.1, che estende la clausola di copertura a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie anche all'anno 1996.

Anche gli emendamenti 1.3 e 1.4 sembrano avere effetti finanziari, in quanto estendono l'area di applicazione del fermo e, conseguentemente anche se implicitamente, l'erogazione del contributo.

Si segnala infine l'emendamento 1.0.1, che istituisce un contributo a favore dei titolari di licenza di pesca con draga idraulica, nonché un contributo ai consorzi per la gestione dei molluschi bivalvi. All'onere conseguente si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio, ma si tratta di una modalità di copertura che suscita perplessità, in quanto il fondo in questione è destinato, sulla base della legislazione vigente, a specifiche finalità. Inoltre la copertura finanziaria si riferisce esclusivamente al 1995, mentre dalla

norma non si desume che la concessione del contributo è limitata a tale anno.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti che estendono l'operatività del fermo all'anno 1996, non essendo possibile utilizzare per la copertura dei conseguenti effetti finanziari il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che è a carattere rigidamente annuale. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 1.2 e sull'emendamento 2.1, nonché sull'1.3, 1.4 e 1.0.1.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal relatore sul comma 7 dell'articolo 1 del testo del decreto-legge, si rimette alla Sottocommissione.

Il senatore CURTO chiede per quale motivo il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie non possa essere utilizzato per la copertura di oneri relativi al 1996.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che nel fondo suddetto affluiscono risorse comunitarie che è possibile utilizzare soltanto nel corso dell'anno finanziario in questione, rimanendo preclusa ogni possibilità di impegnare risorse per gli anni successivi.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, ad eccezione che sul comma 7 dell'articolo 1, per il quale il parere è contrario, in quanto comporta una deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato.

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.0.1 e 2.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio

(Parere su testo ed emendamenti alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MANTOVANI ricorda che l'esame del decreto-legge era stato rinviato per acquisire il parere delle Commissioni 2a e 7a sugli utilizzi in difformità previsti nel provvedimento. Le due Commissioni hanno poi espresso parere contrario.

Sono stati anche trasmessi alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano il 3.0.1 e il 3.0.2, dai quali sembrano derivare oneri finanziari non coperti. In particolare, per l'emendamento 3.0.2, che facoltizza le CC.DD.PP. ad effettuare mutui alle Camere di commercio, a parte i problemi istituzionali che ciò comporta, va valutato se sulla base dell'attuale assetto normativo dei bilanci delle Camere di commercio l'onere conseguente a questi mutui non ricadrebbe sostanzialmente sui trasferimenti da parte dello Stato o meno. Su questa ipotesi si potrebbe condizionare il parere di nulla osta alla previsione della copertura di tali oneri a carico esclusivamente delle entrate proprie di detti enti, cui con l'emendamento è riconosciuta la facoltà di contrarre debito, ovviamente

nel presupposto che l'entità di tali entrate sia autonomamente deliberabile dagli enti interessati.

Il sottosegretario VEGAS osserva che l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, contenuto nel testo del decreto-legge, non va considerato come un utilizzo in difformità, dal momento che le Camere di commercio svolgono funzioni anche in campo giudiziario.

Per quanto riguarda gli emendamenti, dichiara di non avere osservazioni da formulare sul 3.0.1, mentre relativamente al 3.0.2 ritiene che possa essere espresso parere di nulla osta, condizionandolo alla previsione suggerita dal relatore.

Il sottosegretario MASTROBUONO ribadisce che le Camere di commercio esercitano funzioni già di competenza delle cancellerie dei tribunali, per cui - sotto questo aspetto - non può considerarsi in difformità il previsto utilizzo di accantonamenti del Ministero di grazia e giustizia.

Fa presente inoltre che la copertura finanziaria del provvedimento in esame era stata prevista in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1995, nella quale era stato predisposto - nella tabella A - un apposito accantonamento, poi ridotto per effetto del decreto-legge n. 41 del 1995.

Il senatore CHERCHI ritiene che sull'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia possa esprimersi parere di nulla osta, nonostante il parere contrario, peraltro non vincolante, espresso dalla 2ª Commissione.

Ritiene invece opportuno esprimere parere contrario sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, ad eccezione che sull'articolo 1, comma 4, limitatamente alla copertura mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, per la quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 3.0.2, per il quale il nulla osta è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura degli oneri derivanti dall'emendamento sia a carico esclusivamente delle entrate proprie delle Camere di commercio.

(1968) Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n.286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore CHERCHI osserva che si tratta dell'ulteriore reiterazione del decreto-legge finalizzato a contrastare l'evasione fiscale e la corruzione. Nella nuova versione si istituisce il Servizio di tutela dell'ammini-

strazione finanziaria (STAF), invece del Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), previsto dalla precedenti versioni del decreto-legge, ma per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che si tratta di un nuovo provvedimento di urgenza che, in via sperimentale, abbatte temporaneamente del 10 per cento il pedaggio autostradale notturno, allo scopo di incentivare l'utilizzazione delle autostrade durante il periodo notturno. La misura si traduce ovviamente in un minore introito per i gestori autostradali, che la relazione tecnica valuta in 10,5 miliardi di lire, ai quali si fa fronte con disponibilità finanziarie accantonate nel fondo garanzia autostrade di cui alla legge n. 407 del 1990. Tale fondo è finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti per effettuare determinati tratti autostradali. Poichè l'onere che ne deriva è rigido, il fondo non può essere utilizzato per coprire un onere aggiuntivo, se le disponibilità sono dimensionate - come dovrebbe essere - al pagamento di questi oneri rigidi. Ove si intendesse procedere in tal senso, occorrerebbe o modificare la legge sottostante il fondo o incrementarne le entrate proprie.

Il sottosegretario VEGAS osserva che la quota del fondo utilizzata per la copertura del provvedimento in esame non concerne le finalità istituzionali del fondo suddetto, ma riguarda i maggiori introiti che in esso affluiscono, destinabili al finanziamento di progetti relativi al decongestionamento di tratti autostradali.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria del provvedimento non siano più destinate alle finalità di cui al soppresso ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 407 del 1990.

(2005) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il decreto-legge in materia di assistenza farmaceutica, la legge di conversione della cui precedente versione venne rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. La Sottocommissione aveva infatti espresso parere contrario per

violazione di detta norma costituzionale su diverse disposizioni del decreto-legge, alcune delle quali sono state riprodotte nell'attuale versione.

Tra queste vi è il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, che prevede una garanzia integrale delle regioni per le obbligazioni contratte dalle USL e dalle aziende ospedaliere.

Anche i commi 4 e 5 dell'articolo 3 riproducono la versione del precedente decreto-legge sulla quale fu espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi escludono la configurazione del tetto di spesa originariamente previsto.

Ma la norma sulla quale si ponevano i principali problemi di copertura finanziaria era l'articolo 6, relativo agli indennizzi dovuti ai soggetti di cui alla legge n. 210 del 1992. Rispetto alla precedente versione, sulla quale fu espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si segnala un progresso, in quanto viene indicata la quantificazione degli oneri e la relativa copertura. Sia l'una che l'altra pongono però dei problemi.

Innanzitutto la quantificazione degli oneri riguarda soltanto il triennio 1995-1997, mentre si tratta di un onere permanente, per cui sarebbe necessario indicare e coprire l'onere a regime (come già rilevato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati) almeno in riferimento ai casi già accertati.

In secondo luogo, il Ministero del Tesoro ha predisposto una relazione tecnica che, sulla base dei dati relativi alle domande di indennizzo forniti dal Ministero della sanità, quantifica l'onere in misura sensibilmente maggiore di quanto indicato nella norma. Basti pensare che nel 1996, a fronte di 60,5 miliardi quantificati e coperti, si dovrebbero determinare, secondo il Tesoro, oneri per 537,309 miliardi di lire.

Peraltro, a parte ogni problema di quantificazione, anche le modalità di copertura utilizzate pongono problemi. La copertura degli oneri relativi al 1995 è infatti attuata, in parte, mediante utilizzo in difformità di accantonamenti di fondo speciale relativi al Ministero del tesoro, per cui potrebbe chiedersi il parere alla 6ª Commissione permanente. La restante parte dell'onere per il 1995 è coperta poi mediante utilizzo delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato. Sulla possibilità di utilizzare tali risorse per queste finalità occorrerebbe avere chiarimenti dal Tesoro. Infine l'onere relativo al 1997 è coperto mediante un contributo di solidarietà a carico delle aziende produttrici di emoderivati, del quale non è determinata neppure l'aliquota (che si applica al fatturato), per cui la quantificazione di tali entrate e conseguentemente l'idoneità della copertura appaiono del tutto aleatorie.

Allo stato quindi il parere non può che essere contrario. Data peraltro la serietà del problema, la Sottocommissione può valutare se fornire un'indicazione metodologica per risolvere la questione della copertura. In tal caso, infatti, data l'indeterminabilità dell'onere nel tempo, in quanto non si conosce il numero dei nuovi casi a cui la legge si applicherà, occorrerà scegliere una copertura flessibile, che possa in sostanza determinare risorse variabili a seconda dell'onere da coprire. Se, per esempio, si intende utilizzare il meccanismo previsto dal comma 2 dell'articolo 6, ossia porre a carico delle aziende produttrici di emoderivati un contributo di solidarietà, occorrerebbe modificare l'attuale comma anzitutto rendendo il contributo permanente e poi prevedendo il

potere da parte del Ministro interessato di variare l'aliquota del contributo per coprire del tutto l'onere o la quota di esso derivante dalle modifiche introdotte alla legislazione vigente.

È stato aggiunto infine, nell'esame da parte della Camera dei deputati, un articolo 6-bis, che impone alle strutture trasfusionali la stipulazione di assicurazioni per la responsabilità civile, a cui si fa fronte con entrate proprie delle strutture sanitarie stesse. In proposito potrebbe porsi un problema di violazione della legge di contabilità, non essendo pienamente attuato il processo di autonomizzazione anche finanziaria delle aziende sanitarie pubbliche, nel senso che le entrate interessate non sono determinate dalle aziende pubbliche in questione. Sull'articolo comunque la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6 non dovrebbe discostarsi sensibilmente da quella indicata nella norma, secondo uno studio effettuato dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati. Resta peraltro il problema della copertura dell'onere a regime, come evidenziato dal relatore. Occorrerebbe prevedere inoltre la non deducibilità fiscale del contributo di solidarietà posto a carico delle aziende produttrici di emoderivati, senza di che potrebbero determinarsi perdite di gettito sprovviste di copertura.

Fa presente infine che la copertura finanziaria mediante utilizzo delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato, benchè formalmente non corretta, ha l'assenso del Governo. Non si configura infatti in proposito una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, pur dovendosi rilevare che non è ancora stato emanato il decreto con il quale le risorse suddette vengono ripartite tra le varie finalità previste.

Il relatore MANTOVANI si chiede quale possa essere l'incidenza del previsto contributo di solidarietà sul fatturato delle aziende in questione.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che potrebbe trattarsi di un contributo molto oneroso.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sul secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, sui commi 4 e 5 dell'articolo 3, e sull'articolo 6-bis, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere di nulla osta sull'articolo 6, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che alla copertura dell'onere, fino a totale concorrenza, si provveda rendendo permanente il contributo di solidarietà di cui al comma 2, del quale deve inoltre essere prevista la non deducibilità ai fini fiscali.

Osserva infine che l'articolo 6 prevede un utilizzo improprio delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato, non essendo stato ancora emanato il decreto che ripartisce le risorse suddette tra le varie finalità.

(2016) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI fa presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge a favore del settore portuale e delle imprese armatoriali, sulla cui precedente versione, presentata al Senato, la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta. Sulla nuova versione del decreto-legge, nonché sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(743-bis) Emendamento al disegno di legge: VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro) il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario VEGAS propone di rinviare l'esame dell'emendamento, essendo necessario acquisire il parere del Ministero delle finanze.

Conviene la Sottocommissione.

(359-B) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CHERCHI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge istitutivo delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Il testo, già approvato dal Senato, è stato notevolmente modificato dall'altro ramo del Parlamento, che ha tra l'altro ridotto a due le tre autorità originariamente previste.

Per quanto di competenza, si segnala la clausola di copertura finanziaria, contenuta nell'articolo 9 (corrispondente all'articolo 15 del testo licenziato dal Senato), che prevede diverse modalità di finanziamento delle autorità. In particolare, all'onere per il 1995 si fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero dell'industria iscritto nel fondo speciale di parte corrente. L'onere a decorrere dal 1996 è coperto invece mediante l'imposizione di un contributo sui soggetti esercenti i servizi oggetto di regolazione. Su tali modalità di copertura non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto ovviamente che il contributo indicato copra gli oneri del provvedimento, nel senso che questi ultimi incontrano un limite nel gettito del contributo stesso.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore CURTO esprime perplessità sulla circostanza che gli oneri per il funzionamento delle istituende autorità possano trovare un limite nel gettito derivante dal contributo previsto.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che, trattandosi di organismi nuovi, non appare possibile operare una quantificazione rigida degli oneri futuri.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che il contributo indicato copra gli oneri del provvedimento, nel senso che questi ultimi incontrano un limite nel gettito del contributo stesso.

(1946) GASPARRI ed altri: Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI fa presente che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera, che contiene norme di natura tecnica sulle caratteristiche di apparecchi e congegni automatici, su cui non si rilevano questioni di competenza della Sottocommissione.

Il sottosegretario VEGAS dichiara che il Governo non è contrario all'iniziativa in esame. Appare peraltro opportuno valutare i possibili effetti negativi sul gettito che potrebbero derivarne.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1666) Emendamenti al disegno di legge: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso il parere nella seduta del 31 maggio, valutando negativamente per violazione dell'articolo 81 della Costituzione alcune norme, e osservando che molte disposizioni contenute nel disegno di legge risultano già in vigore in quanto presenti nei decreti-legge nn. 143 e 140 del 1995, il che comporta una duplicazione - normativa e finanziaria - che la Commissione di merito era invitata a eliminare.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali l'1.1, il 4.1, il 7.1, il 9.1 e il 10.1 recepiscono il parere della Sottocommissione, sopprimendo le norme contrarie all'articolo 81 della Costituzione.

Anche gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.6 sono finalizzati alla soppressione di norme del disegno di legge.

Tra gli altri emendamenti, si segnalano il 2.1 e il 2.2, che incidono sulla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1994, nella parte relativa ai contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli; le norme di cui trattasi erano onerose e quindi l'emendamento 2.1 non dovrebbe avere problemi, dal momento che sopprime le norme in questione. Diverso è il discorso per l'emendamento 2.2, che proroga le medesime norme del «collegato» 1994 e che quindi dovrebbe rappresentare un onere, che però rimarrebbe coperto nell'ambito dei fondi residui della legge n. 64. Si dovrebbe su questo acquisire in particolare il parere del Tesoro.

Anche l'emendamento 2.3 riguarda la materia previdenziale, e pone se non altro il problema di un coordinamento col disegno di legge di riforma del sistema pensionistico attualmente all'esame del Senato, oltre a quello di una valutazione dei relativi effetti finanziari.

Occorrerebbe poi acquisire elementi dal Tesoro in merito ai possibili effetti finanziari degli emendamenti 3.2 e 11.0.3.

Si segnala infine l'emendamento 11.0.1, che viola un principio generale della contabilità di Stato, destinando l'aumento di un'imposta addizionale all'erogazione di un contributo all'unione nazionale delle associazioni venatorie italiane.

L'emendamento 11.0.2 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993, che prevede la esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico per cui comporta entrate non quantificate nè coperte per i comuni.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il testo del disegno di legge contiene tuttora norme che dovrebbero essere armonizzate con quelle contenute in provvedimenti di urgenza emanati dal Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario per carenza di copertura finanziaria sugli emendamenti 2.2, 2.3, 11.0.1, 11.0.2 e 3.2. Il parere del Governo è inoltre contrario sull'emendamento 11.0.3.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 2.2, 2.3, 11.0.1, 11.0.2 e 3.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 11.0.3.

Fa presente infine che gli emendamenti 1.1, 4.1, 7.1, 9.1 e 10.1 recepiscono il parere espresso sul testo del disegno di legge, sopprimendo le norme contrarie all'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° AGOSTO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Favilla, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(359-B) CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 20,30

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio (*Doc. IV, n. 2*).

COMMISSIONI 1° e 4° RIUNITE

**(1° - Affari costituzionali)
(4° - Difesa)**

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 14,15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- PASQUINO ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (566).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 9 e 14,45

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (1826).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).
- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).

- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).
- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).
- SALVI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (1924).
- Deputati SCALIA ed altri. - Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (1926) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDÌ ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).
- DE NOTARIS ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (438).
- CAMO. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (890).
- DE LUCA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997, riguardante il beneficio della permanenza in servizio dei perseguitati politici antifascisti o razziali dipendenti dello Stato e di enti pubblici (1254).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Norme sull'elezione popolare del Presidente della Repubblica e sul riassetto delle strutture del potere esecutivo (1940).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Riduzione a quattrocentosettantacinque del numero dei Deputati (1942).
- SALVI ed altri. - Introduzione del doppio turno nelle elezioni politiche del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (1807) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressista-Federativo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.
-

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (1916).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

Materie di competenza

Dibattito, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento, della seguente materia:

- Testo articolato sul Libro primo del Codice penale.
-

DIFESA (4°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero.

BILANCIO (5°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
 - Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

 - II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:
 - CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici,

controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1968).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

Sui lavori della Commissione

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).
 - BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 9 e 14,45

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in merito alle problematiche connesse all'avvio delle trasmissioni via satellite da parte delle *pay-tv*.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali (2016) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15 e 22

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione (1946) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Rebecchi; Saia ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (1955).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento di recepimento delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e, per la parte applicabile, 93/68/CEE, in materia di macchine.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 15

*In sede referente***I. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

III. Esame dei disegni di legge:

- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).

- **SIGNORELLI**. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- **DI ORIO** ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: audizione del Prefetto di Napoli e del Direttore generale del Servizio per la tutela delle acque e la disciplina dei rifiuti del Ministero dell'ambiente.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 8,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Rappresentante del Ministro degli affari esteri nel Gruppo di riflessione per la riforma del trattato sull'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 14,30

Seguito della discussione della relazione sulla Campania.

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 2 agosto 1995, ore 14

Elezione del Presidente della Commissione.
